



famiglia@avvenire.it

Minori, i pediatri non sanno riconoscere i maltrattamenti

Il maltrattamento è il reato principale di cui sono vittime i bambini e le bambine in Italia. Eppure tra i medici e pediatri non sempre c'è la capacità di riconoscere e interpretare correttamente i segnali che spesso gli stessi bambini inviano. È uno dei risultati che emerge dall'indagine presentata ieri da "Terre des Hommes" e "SBAM Sportello Bambino Adolescente Maltrattato-Clinica Mangiagalli di Milano", per la quale sono stati contattati 1.170 medici e pediatri di Milano e hinterland. La maggior parte di coloro

che hanno risposto al questionario confonde le tipologie di maltrattamento più comuni non inquadrando correttamente. Si tratta di professionisti che nel 66% dei casi hanno avuto il sospetto di trovarsi davanti a casi di maltrattamento nel corso della propria carriera ma che, nel 51,5% dei casi, hanno scelto di non segnalare, ritenendo di non avere sufficienti elementi o perché non

preparati sul come e a chi fare la segnalazione. Dall'indagine scaturisce chiaramente il forte bisogno di formazione specifica dei medici e dei pediatri sul tema del maltrattamento, nonché la necessità di strumenti agili per orientarsi nelle procedure di segnalazione di questi casi. L'indagine è stata realizzata

nell'ambito della Campagna "indifesa" di Terre des Hommes, nata per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, salute, protezione dalla violenza e dagli abusi, con azioni di prevenzione e contrasto di alcune tra le peggiori forme di discriminazione che le colpiscono nel mondo.



La Cassazione: va verificata la validità scientifica

Alienazione parentale malattia di famiglia

Quando mamma e papà si fanno la guerra i figli si schierano. Il genitore più vicino ottiene l'appoggio, è odiato quello lontano

di Amelia Elia

Non c'è pace per Leonardo, conteso tra mamma e papà. Ciascuno dei due lo vuole per sé. Esclusivamente. Solo per amore. Ma per amore di chi? Leonardo sembra un pacco postale che i giudici, interpellati dai genitori, indirizzano prima all'uno e poi all'altro, scarsamente considerando che - così - spediscono a quel paese anche il diritto del bambino di rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata sia con mamma che con papà. Di equilibrio, del resto, in questa storia non ce n'è. Basta ricordare come Leonardo, per ottemperare a una decisione della corte d'Appello di Venezia, sia stato prelevato a scuola dagli agenti della questura, trascinato per la strada urlante, sistemato in una casa famiglia per allontanarlo dalla madre e riavvicinarlo al papà. Era lo scorso ottobre e, adesso, a distanza di pochi mesi la Cassazione ha stabilito che è tutto da rifare: Leonardo torna con la mamma in attesa che un altro tribunale - quello di Brescia - analizzi nuove perizie e prenda l'ennesima decisione che lo riguarda. Secondo la prima sezione civile della corte di Cassazione - presieduta da Maria Gabriella Luccioli - i giudici di Venezia hanno «recepito integralmente» le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio basate sulla diagnosi di Pas a carico di Leonardo. Il bambino, quindi, soffrirebbe - a parere della corte territoriale - della sindrome da alienazione parentale. Ma i giudici non sono stati altrettanto solerti nel verificare le censure - proposte dai legali della madre - in relazione alla validità scientifica della patologia e alla sua reale riscontrabilità nel bambino e nella madre. La sindrome da alienazione parentale esiste e ha una solida base scientifica? È innegabile che se un piccolo si trova coinvolto in dinamiche di coppia particolarmente disfunzionali non potrà non essere suscettibile all'ostilità del genitore con cui vive verso quello che è più lontano da lui. È quasi inevitabile che il piccolo si

schieri, facendo propria l'animosità della mamma verso il papà o viceversa. Ma si può definire un bambino "malato" solo perché è influenzato negativamente da un genitore contro l'altro? Il fenomeno certamente esiste ma «occorre distinguere la manipolazione nei confronti del bambino ai danni dell'altro genitore dalla sindrome. Un termine - spiega Guglielmo Gulotta, ordinario di Psicologia Giuridica presso l'Università degli Studi di Torino - sbagliato». La comunità scientifica ha stabilito che il termine più corretto per definire il fenomeno sia «alienazione parentale» e non «sindrome da alienazione genitoriale». Un cambiamento di forma ma anche di sostanza; in questo modo si vuole sottolineare che non si tratta di un problema individuale del figlio ma di una difficoltà

prevalente: «Un punto importante, questo, perché la Cassazione - prosegue il professore - sembra trascurare che il bambino è invischiato in una rete relazionale malata perché è costretto a scegliere tra uno dei due genitori quando questa scelta non deve essere formulata. Le perizie stabiliscono che è preferibile il genitore che consente l'accesso all'altro». E nuove perizie arriveranno, così come ha previsto la Cassazione ha previsto. «Ovviamente - conclude Gulotta - non avranno come oggetto l'esistenza della Pas ma dovranno verificare se questo bambino sia stato mistificato al punto di odiare il padre senza una ragione che lo giustifichi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gulotta (Università degli Studi):
«Sbagliato chiamarla sindrome ma il fenomeno esiste. Più corretto parlare di manipolazione del bambino a danno di uno dei coniugi»

relazionale tra i tre membri della famiglia, bambino, padre e madre al quale possono contribuire anche i parenti più stretti come i nonni o gli zii. «La Corte Europea - spiega Gulotta - ha condannato l'Italia più di una volta perché non ha attuato tutti i mezzi a disposizione dell'ordinamento per far sì che il figlio, ogni figlio, goda della bigenitorialità». Negare che il fenomeno del rifiuto immotivato di un genitore esista non va a beneficio di nessuno: «La Corte di Cassazione - prosegue il professore - si è fatta portavoce di un solo orientamento, quello che nega la sindrome, e non di quello che ne afferma la validità». Resta il fatto, come già sottolineato, che non si debba parlare di sindrome ma di possibile influenza negativa del genitore

Padova Il padre di Leonardo: «Chiedo solo di non venir eliminato del tutto dalla sua vita»

da Cittadella (Padova)
Francesco Dal Mas

Leonardo, il bimbo di 11 anni (in aprile), riconsegnato già alla madre, tornerà nella scuola di Cittadella da dove era stato prelevato a forza nell'ottobre scorso. «Può tornare nella sua classe quando vuole», afferma Ombretta Gigliione, la mamma del piccolo, soddisfatta non solo della restituzione del figlio, grazie alla sentenza della Cassazione che ribalta quella della Corte d'Appello di Venezia, ma anche della pagella «tutti 9 e 10» di Leonardo, ottenuta nella scuola elementare di Padova frequentata in questi mesi di accoglienza in una casa famiglia. Della vicenda dovrà ora occuparsi la Corte d'Appello di Brescia. «È la prima volta che la Cassazione si è pronunciata sulla Pas (la sindrome da alienazione parentale di cui il bambino sarebbe stato vittima, ndr). Così l'Italia si è messa in pari con gli altri Paesi europei - spiega la mamma - ultima



la Spagna, che non riconoscono la validità scientifica di questa presunta sindrome». Leonardo è rientrato a casa già mercoledì sera. «Mamma riportami a casa, voglio che finisca questo incubo», avrebbe detto stando alla testimonianza della madre. Di sentimenti opposti il padre, che fa l'avvocato. «Mercoledì sera, quando sono venuti a prenderlo, eravamo a cena assieme, era tran-

L'uomo racconta di come fosse riuscito a recuperare il rapporto con il figlio: «Finalmente mi gettava le braccia al collo, come prima» L'avvocato della mamma: «Abbiamo avuto una vittoria su quella presunta sindrome, nociva per i diritti dei piccoli, pensata da uomini che odiano le donne»

quillo, e contento. In questi mesi avevamo recuperato un bel rapporto, era tornato a chiamarmi papà, mi buttava le braccia al collo e mi baciava, prima non lo faceva. Mercoledì pomeriggio eravamo in giro assieme in centro e ci sono decine e decine di persone che possono testimoniare il bel rapporto che ci univa. Adesso la Cassazione ha detto che tutto questo non è vero, rimanda mio figlio alla madre, e io non so se lo rivedrò più». Il padre era, fino all'altro ieri, l'unico affidatario. La donna si è presentata dall'ex coniuge per recuperare il piccolo. «Lui ha richiuso subito la porta, ma il bambino ha sentito la mia voce ed è uscito dalla casa, salendo nella mia macchina». L'uomo ci tiene a sottolineare: «Qui non c'è nessun bambino conteso, c'è solo un genitore che vuole continuare a fare il padre, e rivedere suo figlio, come deciso dalla sentenza di separazione, e che ha la patria potestà. Tutte decisioni che non sono mai state rispettate dalla madre, che per anni non mi ha permesso di vederlo influenzandolo negativamente. Io voglio solo poter vedere mio figlio un fine settimana ogni 15 giorni e poter fare le ferie con lui. Mi è stato negato tutto, sono stato eliminato completamente dalla vita di mio figlio». Girolamo Coffari, avvocato della madre, non ha dubbi: «Oggi abbiamo avuto la vittoria sulla Pas, quella maledetta sindrome nociva per i diritti dei bambini e delle donne, pensata da uomini che odiano le donne».

«Non si può cacciare di casa il convivente»



di Emanuela Vinai

Il convivente non è un ospite e non può essere cacciato repentinamente dalla casa comune. Lo sottolinea una sentenza della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione depositata ieri: anche se il rapporto finisce il partner non può essere estromesso con violenza, anche se la casa è di proprietà dell'altro. La Suprema Corte, rigettando il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d'Appello di Roma aveva condannato la ricorrente a reintegrare l'ex compagno nel comproprietà dell'appartamento in cui avevano vissuto insieme, spiega che dal momento che «la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali

che l'art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata». Non si giunge a un completo pareggiamento tra la convivenza more uxorio e il matrimonio, ma tale distinzione «non comporta che, in una unione libera che tuttavia abbia assunto, per durata, stabilità, esclusività e contribuzione, i caratteri di comunità familiare, il rapporto del

soggetto con la casa destinata ad abitazione comune, ma di proprietà dell'altro convivente, si fondi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l'ospitalità, anziché sul negozio a contenuto personale alla base della scelta di vivere insieme e di instaurare un consorzio familiare, come tale anche socialmente riconoscibile». A sostegno della loro tesi, gli ermellini citano la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, osservando che «pur mancando una legge organica sulla convivenza non fondata sul matrimonio, il legislatore nazionale non ha mancato di disciplinare, e con accresciuta intensità in tempi recenti, settori di specifica rilevanza della stessa». «Dal punto di vista dell'aff-

ermazione giuridica non si tratta di una novità, ma si inserisce nel solco di una tendenza consolidata dagli anni '80» chiarisce Mauro Paladini, professore associato di Diritto privato all'Università di Brescia. «Già allora le sentenze dei Pretori avevano ammesso per i conviventi more uxorio ruolo e presenza specifici, configurando una posizione degna di tutela». Ma allora serve una legge che regoli le coppie di fatto? «Non si ravvisa la necessità di un intervento legislativo - commenta Paladini - anzi, questo è uno dei tanti casi che dimostrano come attraverso la giurisprudenza si sia assicurata ai conviventi una tutela persino più incisiva di quella legislativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA